



28938-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

DOMENICO GALLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 908
IGNAZIO PARDO	- Relatore -	CC - 17/09/2020
VITTORIO PAZIENZA		R.G.N. 8679/2020
GIUSEPPE COSCIONI		
MARCO MARIA MONACO		

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis) ;

avverso l'ordinanza del 16/01/2020 del TRIB. LIBERTA' L'AQUILA;

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo il rigetto del primo motivo e la declaratoria di inammissibilità degli altri.

udito il difensore avv.to (omissis) che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

**1.1** Con ordinanza in data 16 gennaio 2020, il tribunale della libertà di L'Aquila, rigettava l'appello avanzato nell'interesse di (omissis) , avverso il provvedimento del G.I.P. del tribunale di Avezzano che aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo di una struttura destinata a gazebo esterno della trattoria denominata "Nonname" adottato in relazione a violazioni edilizie ed alla contestazione di occupazione di suolo pubblico.

**1.2** Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di fiducia del (omissis), avv.to (omissis), il quale, formulata una lunga premessa circa la natura privata dell'area e la legittimità dell'opera realizzata previa comunicazione inizio lavori, deduceva con distinti motivi:

- violazione del diritto di difesa garantito dagli artt. 24 e 111 costituzione in relazione all'art. 358 cod.proc.pen. posto che la richiesta del P.M. di sequestro risultava formulata in relazione alla occupazione del suolo pubblico senza che fossero state però svolte adeguate nuove indagini circa la natura del suolo, da ritenersi privata e non pubblica, pur richieste dalla difesa all'organo inquirente nella forma della perizia;

- violazione dell'art. 9 del R.D.L. n. 2015 del 1937 che imponendo una ampiezza minima di metri 10 delle strade escludeva la possibilità di attribuire tale qualifica alla traversa H occupata dal (omissis) così che mancava la finalità di ripristinare la viabilità;
- difetto assoluto di motivazione quanto al parere fornito dal Genio Civile che aveva regolarizzato l'opera quanto alla violazioni della legge sismica;
- violazione e falsa applicazione dell'art. 4 DPR 31 del 2017 con riferimento alla contestazione di cui all'art. 181 d.lgs. 42 del 2004 posto che trattavasi di opera non soggetta ad autorizzazione, essendo quindi insussistente il reato ambientale ed in corso di rilascio il permesso di costruire in sanatoria.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

**2.1** Il motivo con il quale si lamenta l'illegittimità del sequestro per il reato di cui all'art. 633 c.p. è fondato. Ed infatti secondo l'interpretazione di questa corte cui si ritiene aderire (Sez. 2, n. 10254 del 26/02/2019, Rv. 275768) non integra il delitto di invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui (nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un ascendente. Detto orientamento, risulta già in precedenza affermato in altra pronuncia (Sez. 2, n. 36733 del 23/09/2010, Rv. 248293) secondo cui in caso di invasione da parte di ascendenti di beni che si assumono di proprietà pubblica il reato di cui all'art. 633 cod.pen. non è configurabile; invero secondo la predetta pronuncia *"a prescindere dalla natura demaniale del bene in discorso (il cui accertamento involge apprezzamenti di merito), va segnalato che l'anzidetto riferimento che si legge nella motivazione dei giudici del riesame lascia intendere che effettivamente, come sostenuto in ricorso, il ricorrente sia subentrato nel possesso del bene al nonno materno, senza porre in essere quelle condotte di arbitraria invasione in difetto delle quali non sussiste il reato p. e p. ex art. 633 cod.pen., norma posta a tutela non già di un diritto, bensì di una situazione di fatto tra il soggetto e la cosa, sicché ogni qual volta il primo si limiti a possedere un bene - pur non avendone, in ipotesi, diritto - non commette il reato in discorso.*

L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta l'annullamento dell'ordinanza del riesame in relazione al contestato delitto di cui all'art. 633 cod.pen. e ciò perché, l'invasione dell'area che si assume pubblica, è stata consumata dalla ascendente del ricorrente, poi deceduta, sicché la condotta posta in essere dal (omissis) non è consistita in una invasione, risultata già effettuata da altri e non più punibile, per il decesso del reo.

**2.2** I restanti motivi sono infondati e devono, pertanto, essere respinti con conseguente mantenimento del sequestro in relazione agli altri titoli di reato contestati.


Quanto al primo motivo, come riconosciuto nella stessa esposizione della doglianza da parte della difesa ricorrente, il dovere del pubblico ministero di svolgere attività d'indagine a favore dell'indagato non è presidiato da alcuna sanzione processuale, sicché la sua violazione non può essere dedotta con ricorso per cassazione fondato sulla mancata assunzione di una prova decisiva (Sez. 3, n. 47013 del 13/07/2018, Rv. 274031). Peraltro, esclusa ogni sanzione processuale del mancato svolgimento di un accertamento tecnico nella fase delle indagini,

riconducibile comunque alle forme della consulenza e non anche a quelle della perizia che è istituto tipico del giudizio, nulla avrebbe impedito alla difesa di procedere essa a tale accertamento mediante la nomina di un proprio consulente di fiducia al fine di accertare la natura pubblica o privata dell'area.

**2.2** Quanto agli altri motivi, né l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte del Genio civile né la non riconducibilità dell'opera all'obbligo di preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica costituiscono elementi decisivi ai fini di escludere la violazione dell'art. 44 TU leggi edilizia, provvisoriamente contestato al <sup>(omissis)</sup>, e la cui sussistenza in tale fase preliminare è presupposto fondativo il mantenimento del vincolo, come correttamente osservato dal tribunale della libertà con le specifiche osservazioni svolte alle pagine 1-2 dell'impugnata ordinanza.

Al proposito infatti occorre ricordare come secondo l'orientamento di questa corte in materia edilizia, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell'immobile (Sez. 3, n. 14329 del 10/01/2008, Rv. 239707). E quanto alla dedotta natura puramente pertinenziale si è pure aggiunto che la trasformazione di un balcone, anche di modesta superficie, in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli di vetro su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, nè intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a concessione edilizia ovvero a permesso di costruire, la cui realizzazione, in assenza di titolo abilitativo, integra il reato previsto dall'art. 44 d.P.R. n. 380 del 2001 (Sez. 3, n. 1483 del 03/12/2013, Rv. 258295). Valutazione, questa, che esclude anche la natura pertinenziale della creazione ex novo di una veranda esterna ad un locale commerciale pur perimetrata da pannelli in vetro e su struttura metallica costituendo l'opera un ampliamento della superficie utilizzabile soggetta a permesso di costruzione.

Neppure valore decisivo ai fini della esclusione del reato ha la circostanza della pendenza della domanda di sanatoria edilizia; invero a tal proposito si è affermato come in materia edilizia, la possibilità di completamento delle opere, prevista dall'art. 35 delle legge 28 febbraio 1985 n. 47, in pendenza della domanda di concessione in sanatoria, non è di ostacolo alla adozione del sequestro in sede penale, nè comporta la automatica caducazione del sequestro preventivo eventualmente già insistente sul bene, atteso che questo verrà meno solo allorchè il giudice riterrà che sia cessata la funzione cautelare o in sede di dichiarazione di estinzione del reato (Sez. 3, n. 23126 del 19/05/2005, Rv. 231939). Deve, pertanto, essere escluso che nelle more della definizione in via amministrativa del procedimento per il rilascio del permesso di costruzione in sanatoria sussista un diritto alla revoca del disposto sequestro dovendosi invece ritenere che solo dopo l'ottenimento del provvedimento favorevole il privato possa vantare un titolo efficace all'elisione del provvedimento per circostanze sopravvenute.



Ne deriva pertanto affermare che impregiudicata la questione della natura pubblica o privata della area di sedime, la cui verifica come anticipato avrebbe potuto anche essere oggetto di accertamento tecnico di parte, rimane la sequestrabilità dell'opera quale manufatto abusivo e ciò priva di rilievo decisivo anche il secondo motivo con il quale si deduce l'impossibilità di qualificare detta area quale via pubblica.


**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 633 cod.pen. e rigetta nel resto il ricorso.

Roma, 17 settembre 2020

IL CONSIGLIERE EST.

Dott. Ignazio Pardo



IL PRESIDENTE

Dott. Domenico Gallo



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 19 OTT, 2020



IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
Claudia Fianelli

